

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**ANNO 2021****INDICAZIONI OPERATIVE****INDICE:**

1. FINALITA'
2. AMBITI TERRITORIALI
3. EMISSIONE DEL BANDO
4. PROCEDURA INFORMATICA CSI "EPICO"
5. RISORSE DISPONIBILI E MODALITA' RIPARTIZIONE AI COMUNI CAPOFILA
6. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE
7. COMPETENZE DEI COMUNI CAPOFILA E DEI COMUNI DI AMBITO
8. VERIFICHE ISTRUTTORIE E CONTROLLI
9. CRITERI DI ACCESSO
- 10.1. CAUSE DI ESCLUSIONE
- 10.2. NOVITA' 2021: REDDITO DI CITTADINANZA
- 11.1. AMMONTARE CONTRIBUTO TEORICO 2021
- 11.2. AMMONTARE CONTRIBUTO EFFETTIVO 2021
12. CASI PARTICOLARI
- 12.1 UTILIZZO DI EVENTUALI RESTI
13. COFINANZIAMENTI COMUNALI
14. TUTELA DEI DATI PERSONALI
15. QUESITI E CHIARIMENTI
16. SCHEMA DI BANDO
17. SCHEMA DI DOMANDA

1. FINALITA'

Il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione (art. 11, comma 8, L. n. 431/1978) è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

Le presenti indicazioni operative sono adottate per agevolare i Comuni nell'applicazione della disciplina del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione stabilita dalla **DGR n. 18-3776 del 10 settembre 2021** (in corso di pubblicazione sul B.U.) relativa al Fondo 2021.

2. AMBITI TERRITORIALI

I bandi per l'accesso al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021 **sono gestiti dai Comuni capofila**, in coordinamento con i Comuni del proprio ambito territoriale.

Gli **ambiti territoriali** sono definiti in applicazione dei criteri richiamati dalla DGR n. 18-3776 sopra citata, ovvero:

- Comuni ad alta tensione abitativa,
- Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
- altri Comuni previsti dal Settore Politiche di Welfare Abitativo, tenendo presente l'eterogeneità del territorio regionale.

Per l'edizione 2021 del Fondo **si confermano i 73 ambiti** già definiti con determinazione dirigenziale n. 652 del 1 luglio 2020 (relativa alle edizioni 2019 e 2020 del Fondo sostegno locazione) e riportati nell'Allegato n. 1 alla presente determinazione.

Per l'ambito n. 47 il ruolo di Capofila torna a essere svolto dal Comune di Pinerolo (TO). I Comuni Capofila dell'edizione 2021 sono pertanto 73.

3. EMISSIONE DEL BANDO

I Comuni capofila emettono il bando per il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2021 e garantiscono la possibilità di presentazione delle domande per un **periodo minimo di 30 giorni**, ricompreso nell'**arco temporale dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**.

Il bando, corredato dal relativo schema di domanda, deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila e dei Comuni di ambito.

Per agevolare i Comuni, è stato redatto, come nelle precedenti edizioni, uno schema di bando 2021, con gli elementi essenziali dello stesso, e un modello di domanda (si veda ai paragrafi 16 e 17 delle presenti indicazioni operative).

4. PROCEDURA INFORMATICA CSI "EPICO"

La Regione Piemonte mette **a disposizione dei Comuni capofila** come nelle precedenti edizioni del bando una procedura informatica attraverso il CSI, per agevolare le attività di competenza comunale: gestione del bando, dell'istruttoria e del calcolo del contributo con i requisiti 2021.

Vengono introdotte delle nuove funzionalità, per agevolare sia la comunicazione all'INPS (prevista dall'art. 1, comma 6, del DM 19 luglio 2021) dei dati relativi ai beneficiari del reddito di cittadinanza, sia la rendicontazione delle risorse.

Il Comune capofila può individuare uno o più funzionari per la gestione delle domande dell'ambito, che devono essere registrati e abilitati dal CSI.

Le abilitazioni sono gestite direttamente dal CSI; è possibile richiedere nuove abilitazioni, se necessario, al recapito **epico@regione.piemonte.it**.

Della attivazione della procedura informatica FSL 2021 sarà data comunicazione.

Qualora un Comune decida di dotarsi di una procedura informatica differente rispetto a quella fornita dalla Regione Piemonte, si intende che tutti i dati oggetto di comunicazione agli uffici regionali inerenti il Fondo sostegno locazione 2021 devono essere elaborati e resi disponibili alla Regione in conformità ai criteri, requisiti e indirizzi adottati dai provvedimenti regionali.

5. RISORSE DISPONIBILI E MODALITA' RIPARTIZIONE AI COMUNI CAPOFILA

Le risorse destinate al Fondo sostegno locazione 2021 sono rappresentate nella seguente tabella:

MISURA	DECRETO RIPARTIZIONE	IMPORTO ATTRIBUITO A REGIONE PIEMONTE
Fondo nazionale di cui all'art. 11 L. 431/1998 Annualità 2021	DM 19 luglio 2021	16.293.389,78
Fondo Inquilini morosi incolpevoli (FIMI) (DL. 102/2013) Annualità 2021	DM (in corso di approvazione)	4.792.139,40
	TOT. RISORSE disponibili	21.085.529,18

Le risorse sopra indicate saranno oggetto di ripartizione ai 73 Comuni Capofila **con successiva determinazione dirigenziale**, previa iscrizione sul bilancio regionale delle risorse oggetto di assegnazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) alla Regione Piemonte.

La ripartizione verrà effettuata secondo il criterio proporzionale, come stabilito dalla DGR n. 18-3776 del 10 settembre 2021, prendendo a riferimento i dati del fabbisogno 2020 così come rilevati dalla procedura EPICO alla data del 16 luglio 2021, e riportati nell'Allegato n. 2.

Resta compito di ciascun Comune capofila, ultimate le istruttorie delle domande del bando 2021, effettuare la ripartizione delle risorse ai Comuni di ambito in misura proporzionale all'effettivo fabbisogno riscontrato per l'annualità 2021, per la successiva effettiva erogazione ai beneficiari.

6. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE

Le attività di comunicazione dei dati che consentono alla Regione Piemonte un adeguato monitoraggio delle risorse assegnate sono svolte attraverso **l'applicativo EPICO**.

La rendicontazione della gestione delle risorse avviene secondo le modalità e successive Indicazioni pubblicate nella sezione dedicata del portale EPICO.

I dati rilevati attraverso l'applicativo EPICO sono utilizzati per la comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dei monitoraggi richiesti, anche finalizzati alle successive ripartizioni delle risorse statali nonché per finalità di studio e analisi a supporto delle future programmazioni.

7. COMPETENZE DEI COMUNI CAPOFILA E DEI COMUNI DI AMBITO

Il Comune capofila emette il bando, valido per tutti i Comuni del proprio ambito territoriale, sulla base dello schema di bando predisposto da Regione Piemonte.

I Comuni capofila emettono il bando per il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2021 e garantiscono la possibilità di presentazione delle domande per un **periodo minimo di 30 giorni**, ricompreso **nell'arco temporale dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**.

In data 31 dicembre 2021 i bandi devono essere chiusi.

Il bando, corredato dal relativo schema di domanda, deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila e dei Comuni di ambito.

Tutti i Comuni dell'ambito raccolgono le domande presentate dagli interessati residenti nel proprio territorio, con apposizione di data e protocollo al fine della verifica dei termini.

Il Comune capofila può prevedere nel bando che la presentazione delle domande da parte dei cittadini residenti nei Comuni del proprio ambito possa essere effettuata, in via alternativa, oltre che presso il Comune di residenza, presso gli uffici del Comune capofila.

In tal caso, la modalità di raccolta delle domande, al pari di tutti gli altri aspetti prettamente organizzativi, è disciplinata dai singoli Comuni capofila.

Il Comune capofila, nell'ottica della leale collaborazione tra enti, concorda con i Comuni dell'ambito le modalità e la data ultima di trasmissione di tutte le domande da questi raccolte per consentire tempi adeguati di istruttoria.

Il Comune capofila procede all'istruttoria delle domande, con la collaborazione dei Comuni di ambito anche al fine delle verifiche anagrafiche relative ai richiedenti, secondo quanto richiesto dal Comune capofila stesso.

Ultimata l'istruttoria, il Comune capofila è tenuto:

- ad erogare i contributi ai richiedenti residenti nel Comune capofila;
- a trasferire l'importo complessivo spettante agli altri Comuni dell'ambito per l'erogazione dei contributi ai richiedenti residenti nei rispettivi Comuni.

Rientra infatti nelle competenze dei Comuni di residenza dei richiedenti l'erogazione finale del contributo ai beneficiari, secondo quanto comunicato dal Comune capofila.

8. VERIFICHE ISTRUTTORIE E CONTROLLI

I Comuni sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli **articoli 46 e 47 del DPR 445/2000**. I Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, secondo la normativa vigente, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

Accordi sulle modalità di effettuazione dei controlli possono essere presi tra Comune capofila e Comuni di ambito.

Al fine di verificare il corretto utilizzo dei fondi destinati al sostegno alla locazione, la Regione Piemonte si riserva di attivare i controlli che riterrà necessari, anche a campione, sia in forma diretta rispetto ai Comuni che indiretta rispetto ai beneficiari.

9. CRITERI DI ACCESSO

Possono accedere al bando i nuclei familiari come risultanti dall'Attestazione ISEE 2021, residenti in Piemonte, che siano **in possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura dei bandi** (così come individuata da ciascun Comune capofila per il proprio ambito):

a) **cittadinanza** italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;¹

possono partecipare gli apolidi, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

b) **residenza anagrafica** nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

c) **titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo** regolarmente registrato per unimmobile ad uso abitativo relativo all'anno 2021 di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6;
non si possono ottenere contributi per sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione;

nel caso di contratto cointestato, ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda se alla data dell'apertura del bando edizione 2021 fanno parte di nuclei familiari distinti, indicando la quota parte del canone corrisposto;

d) **il valore del reddito complessivo è quello riportato nella attestazione ISEE 2021;**

in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso al bando, il richiedente può comunque presentare la domanda accompagnata dalla ricevuta di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) (v. art. 11, comma 9, DPCM n. 159/2013).

Entrambi i documenti ISEE 2021 e ISEE CORRENTE 2021 sono ammissibili per l'accesso al bando, in quanto si applica la disciplina statale in materia di ISEE, in base alla quale i nuclei familiari in possesso dell'ISEE ordinario 2021 possono richiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE in determinate circostanze.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione** per il quale richiedono il contributo, può avvenire previa valutazione e eventuale verifica della **dichiarazione delle fonti di sostentamento** del nucleo familiare (aiuto economico da parte di familiari o altre persone fisiche, da parte dei Servizi Sociali del Comune di residenza, da parte di enti o associazioni), in tal caso le ricevute dei pagamenti del canone di locazione possono essere intestate a chi presta aiuto economico;

per gli **studenti universitari** la dichiarazione ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico, in tal caso le ricevute dei pagamenti del canone di locazione possono essere intestate al soggetto nei confronti del quale lo studente risulta fiscalmente a carico (es. dal genitore);

i coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare;

e) **canone annuale di locazione 2021**, come risultante dal contratto registrato, escluse le spese accessorie, non superiore a euro 6.000,00;

il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto e regolarmente corrisposto per l'anno 2021, il cui importo - eventualmente aggiornato secondo indici quali l'ISTAT - risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori.

il contratto di locazione deve essere riferito ad un alloggio situato in un Comune della Regione Piemonte, utilizzato dal richiedente nel 2021 come residenza anagrafica e abitazione principale;

¹ La Corte Costituzionale con sentenza n. 166/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del DL n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008 sul requisito dei 10 anni di residenza sul territorio nazionale ovvero per 5 anni sul territorio regionale degli stranieri, pertanto il requisito è stato eliminato come già avvenuto nell'edizione 2019/2020 del bando.

f) FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021:

fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 uguale o inferiore a euro 13.405,08, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2021 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14 per cento;

fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 superiore a euro 13.405,08, ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24 per cento.

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale, come stabilito con DD della Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo, n. 1249 del 26 ottobre 2020);

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) (lettera d2) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

10.1. CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono accedere al Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2021:

1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10; tali categorie riguardano: A/1 (abitazione di tipo signorile), A/7 (villini), A/8 (ville), A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili) e A/10 (uffici e studi privati);

2) gli **assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici**;

non possono accedere al Fondo sostegno locazione coloro che per l'intero anno 2021 risultano essere:

- assegnatari di un alloggio di edilizia sociale;
- assegnatari o conduttori di un alloggio di edilizia agevolata/convenzionata realizzato con contributi pubblici da operatori provati, comprese le cooperative edilizie di abitazione.

Nel caso di assegnazione avvenuta nel corso dell'anno 2021, va computato, ai fini del contributo per la locazione, soltanto l'eventuale canone di locazione corrisposto in qualità di conduttore di alloggio di edilizia privata;

3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (**ASLo**);

4) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (**FIMI**) erogati nell'anno 2021;²

2 Per le differenti finalità e caratteristiche di ciascuna misura, sono state stabilite due diverse tipologie di esclusione: per le Agenzie Sociali per la Locazione si fa riferimento alla sola data della stipula del contratto; per il Fondo Morosità Incolpevole – finanziato con risorse statali - si fa invece riferimento alla data di erogazione del contributo, che in base al DM 14.5.2014 di disciplina della misura, può esser erogato sia alla stipula di un contratto a canone concordato, sia al differimento dello sfratto, etc.

5) i conduttori all'interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di **diritti esclusivi di proprietà**, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;
concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

10.2. NOVITA' 2021: REDDITO DI CITTADINANZA

Ai sensi del DM 19 luglio 2021 (pubblicato in G.U. n. 197 del 18 agosto 2021) art. 1, comma 6, i contributi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito/pensione di cittadinanza di cui al DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

In base al Decreto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, *“comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto”*.

Per agevolare i Comuni, nell'applicativo EPICO viene introdotta una funzionalità per permettere a ciascun Comune capofila di estrarre gli elenchi dei beneficiari suddivisi anche per percettori di reddito/pensione di cittadinanza.

Eventuali disposizioni ulteriori da parte del MIMS e/o dell'INPS a riguardo saranno tempestivamente comunicate.

11.1 AMMONTARE CONTRIBUTO TEORICO 2021

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

11.2. AMMONTARE CONTRIBUTO EFFETTIVO 2021

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato per ciascun ambito dal Comune capofila applicando al contributo teorico spettante la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

Il calcolo sia del contributo teorico (dato del fabbisogno) sia del contributo effettivo (in base alle risorse disponibili) è impostato nell'**applicativo EPICO**.

Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.

12. CASI PARTICOLARI

Per l'**incapace** o persona comunque soggetta ad **amministrazione di sostegno**, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

In caso di **decesso del richiedente**, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data dell'apertura del bando.

Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.

In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il **beneficiario irreperibile**, gli uffici comunali con lettera raccomandata A/R o pec all'indirizzo comunicato nella domanda di contributo, fissano un termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.

Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

Devono essere scomputati dal contributo effettivo eventuali diversi **sostegni economici** per la medesima finalità di sostegno al pagamento del canone di affitto 2021 erogati da altri soggetti pubblici o privati.

12.1. MODALITA' DI UTILIZZO DI EVENTUALI RESTI

La DGR n. 18-3776 del 10 settembre 2021 consente l'utilizzo degli eventuali resti, cioè delle risorse non spese nelle edizioni 2019 e/o 2020 del Fondo sostegno locazione, per le seguenti finalità:

- consentire ai Comuni l'eventuale pagamento di domande riammesse in istruttoria per le edizioni 2019 e/o 2020 del FSL con gli stessi criteri e percentuali di riparto utilizzate nei relativi bandi;
- consentire il loro completo impiego ad integrazione delle risorse del bando 2021.

13. COFINANZIAMENTI COMUNALI

I Comuni non sono obbligati a partecipare con proprie risorse al cofinanziamento del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2021.

Qualora siano stanziati risorse proprie, i Comuni possono attuare politiche sociali integrative, eventualmente anche rivolte ai nuclei non inclusi nella applicazione del presente provvedimento, oppure per integrare l'importo del contributo erogabile ai nuclei familiari aventi diritto.

L'eventuale co-finanziamento comunale sarà direttamente erogato dal Comune co-finanziatore ai richiedenti residenti nel Comune medesimo.

Nell'applicativo EPICO viene prevista una funzionalità per l'inserimento e la gestione delle risorse a co-finanziamento.

Per consentire la comunicazione dei dati inerenti i co-finanziamenti al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, le risorse in cofinanziamento devono essere comunicate alla Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare abitativo, all'indirizzo pec ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it **entro il 10 dicembre 2021** unitamente agli estremi dei provvedimenti di impegno.

Nella PEC si chiede di indicare come oggetto "Co-finanziamento comunale Fondo sostegno locazione 2021"

Relativamente al Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2021 non sono previste misure premiali per i Comuni co-finanziatori.

14. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di residenza e il Comune capofila, trattano i dati personali conferiti con modalità analogiche, informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio per i richiedenti ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

La Regione Piemonte tratta i dati comunicati attraverso l'applicativo EPICO e i dati aggregati di rendicontazione con estrazioni in forma anonima e aggregata.

15. QUESITI E CHIARIMENTI

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti **di carattere generale** inerenti il Fondo sostegno locazione esercizio 2021 devono essere inoltrati al Settore Politiche di Welfare Abitativo tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it

Le risposte verranno pubblicate nell'applicativo EPICO.

Si raccomanda, al fine di evitare rischi di dispersione delle comunicazioni, di utilizzare la seguente dicitura nell'oggetto delle comunicazioni: "FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021".